

Breve sintesi delle più significative novità nel processo di esecuzione.

La riforma del processo esecutivo assorbe in maniera prevalente l'intervento di riforma del processo civile con le leggi che si sono succedute nel 2005 e nel 2006.

Essa risente inevitabilmente delle incertezze e incoerenze di una legislazione per successive stratificazioni normative, approvate con una incomprensibile accelerazione di fine legislatura.

Ne è emblematica, con la recentissima legge 24 febbraio 2006 n. 52, l'introduzione dei nuovi terzo e quarto comma dell'art. 624 cpc, ove sono proposti confusamente concetti come la sospensione, la estinzione, la non impugnabilità del provvedimento di estinzione.

Vi sono, quindi, in maniera assai più diffusa rispetto alle altre materie interessate dalle riforme, evidenti difficoltà interpretative e di coordinamento sistematico.

Ed è proprio nell'ambito del processo esecutivo che si è fatta maggiormente sentire l'incertezza della produzione legislativa di origine parlamentare.

Si tratta delle leggi 14 maggio 2005 n. 80; 28 dicembre 2005 n. 263 e infine 24 febbraio 2006 n. 52 le quali hanno riscritto particolarmente il processo espropriativo, nella disciplina del titolo esecutivo, del pignoramento, della custodia, della vendita e assegnazione, della delega delle operazioni di vendita, della distribuzione, e infine delle opposizioni, particolarmente delle misure cautelari incidentali di sospensione del processo esecutivo e con un minimo intervento pure sull'esecuzione per consegna o rilascio.

Titolo esecutivo: il nuovo 2° comma dell'art. 474 cpc attribuisce la natura di titolo esecutivo anche alle scritture

private autenticate, relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute, così come in precedenza era previsto per gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate.

Titoli esecutivi idonei alla esecuzione per consegna o rilascio: secondo la vecchia formulazione dell'art. 474 cpc, l'esecuzione per consegna o rilascio poteva avvenire solamente in base a titoli esecutivi di natura giudiziale di cui all'art. 474, 2° comma n. 1 cpc. Ora è previsto espressamente che l'esecuzione per consegna o rilascio può avvenire anche sulla base degli altri atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. La novità è destinata ad avere grandi ripercussioni anche in tema di contratti che costituiscono diritti reali o personali di godimento, alcuni dei quali di larghissima diffusione come il contratto di locazione, di affitto, di comodato ecc.

Nuova disciplina del titolo esecutivo e del precetto: ora il creditore dovrà necessariamente notificare il titolo ed il precetto alla parte personalmente, per poter procedere ad esecuzione forzata.

Il pignoramento: ora l'art. 492 cpc risulta formato da ben 9 commi.

- L'invito rivolto al debitore al fine della dichiarazione della residenza o dell'elezione di domicilio. (**2° comma**)
- L'avvertimento al debitore relativo alla possibilità di convertire il pignoramento (**3° comma**)
- Insufficienza del compendio pignorato: la possibilità per l'ufficiale giudiziario di chiedere informazioni al debitore esecutato (**4° comma**). L'invito è rivolto

quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione.

- Il nuovo art. 388 c.p. (3° comma) Qualora il debitore esecutato fornisca dichiarazioni false od ometta di rispondere può essere incriminato previa querela della persona offesa. Pena edittale della reclusione fino ad un anno o la multa fino ad euro 516.
- Quando la dichiarazione ha ad oggetto beni mobili, questi si considerano pignorati dal momento della dichiarazione, fermo restando che l'ufficiale giudiziario dovrà recarsi nel luogo in cui i beni si trovano per poter procedere agli adempimenti di cui all'art. 520 cpc; se la dichiarazione ha ad oggetto crediti gli effetti del pignoramento si produrranno a carico del dichiarante e del terzo in momenti differenti: per il terzo al momento in cui gli verrà notificato l'atto di intimazione e per il debitore al momento della dichiarazione; se la dichiarazione ha ad oggetto beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti (**comma 5°**)
- Qualora i beni sottoposti a pignoramento divengano insufficienti a seguito dell'intervento di altri creditori nel processo, il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere a invitare il debitore a indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano ovvero la generalità dei terzi debitori, al fine di esercitare la facoltà di cui all'art. 499, 4° comma (cioè indicare ai creditori intervenuti altri beni utilmente pignorabili e invitarli ad estendere il pignoramento ovvero, se sono sforniti di titolo esecutivo, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. (**comma 6°**))

- Il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di rivolgere richiesta ai gestori di banche dati per conoscerne la consistenza patrimoniale (**comma 6°**)
- L'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore precedente e a spese di quest'ultimo, può invitare il debitore –imprenditore commerciale – a indicare il luogo dove sono tenute le scritture contabili e nominare contestualmente un professionista –commercialista, notaio, avvocato iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp.att. c.p.c.- al fine della individuazione di cose e crediti pignorabili. (**comma 7°**)

Conversione del pignoramento La riforma dell'art. 495 attuata dalla legge n. 80 del 2005 mantiene l'obbligo per il debitore di versare una somma non inferiore a un quinto dell'importo dovuto e delle spese e la possibilità di ricorrere a un pagamento rateale della somma restante, sempre soltanto se i beni pignorati sono immobili (raddoppiando il termine massimo -18 mesi- entro cui deve essere versata la somma). Limite ultimo per chiedere la conversione è il momento in cui il g.e., ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 cpc, dispone la vendita o l'assegnazione (in precedenza la conversione si poteva chiedere in qualsiasi momento anteriore alla vendita)

Pignorabilità nei limiti di un quinto degli strumenti necessari alla professione: essi possono ora essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il limite alla pignorabilità non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (art. 515 3° comma)

La scelta delle cose da pignorare e la forma del pignoramento: (art. 517)

1. abolita la “preferibile esecuzione” del pignoramento sulle cose indicate dal debitore. L’U.G. pignora le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, il cui presumibile valore di realizzo sia pari all’importo del credito precettato aumentato della metà;
2. ricognizione dei beni attraverso la rappresentazione fotografica ovvero tramite altro mezzo di ripresa audiovisiva da allegare al verbale di pignoramento;
3. quando l’U.G. ritiene opportuno differire le operazioni di stima, redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di 30 gg alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto.
4. possibilità per il creditore procedente di partecipare alle operazioni di pignoramento (e non più semplicemente assistervi) ovvero il suo legale o un esperto di fiducia. In questo caso l’U.G. fissa la data del pignoramento entro 15gg con un preavviso di 3gg.

Le nuove forme del pignoramento presso terzi: Soltanto quando il pignoramento abbia ad oggetto i crediti di cui all’art. 545, 3° e 4° comma c.p.c. (originati da un rapporto di lavoro) si conservano le forme previdenti. In tutti gli altri casi, non è più contemplata un’udienza per la dichiarazione del terzo, ma questi deve comunicare per iscritto a mezzo raccomandata la dichiarazione con la quale specifica di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

La custodia dei beni immobili pignorati: è stata prevista una serie di ipotesi nelle quali il giudice è tenuto a disporre d’ufficio e senza necessità di apposita istanza di parte la sostituzione dell’originario custode. E’ stato espressamente

previsto un apposito provvedimento per la liberazione dell'immobile pignorato ed è stato attribuito al custode l'obbligo di provvedere alla sua esecuzione anche successivamente al decreto di assegnazione o aggiudicazione. Infine è stato imposto al giudice di stabilire le modalità con le quali il custode deve adoperarsi per far visitare l'immobile ai possibili acquirenti ed è stato infine stabilito che il custode debba provvedere alla amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato, essendo legittimato ad esercitare le azioni finalizzate a conseguire la disponibilità.

1. il vecchio art. 559 prevedeva che il debitore fosse costituito automaticamente custode dei beni pignorati, fatta salva la possibilità per il g.e. di nominare custode una persona differente su istanza del precedente o di uno degli intervenuti, dopo aver sentito il debitore.
2. Le novità introdotte dalla legge n. 80 del 2005 in relazione al testo dell'art. 559 consistono anzitutto nella previsione di una serie di ipotesi nelle quali il giudice ha l'obbligo di nominare custode una persona differente dal debitore indipendentemente dalla espressa richiesta dei creditori.
 - Il primo caso è quello dell'immobile che non sia occupato dal debitore;
 - Il secondo caso è quello previsto dal nuovo 3° comma dell'art. 559 qualora il custode non osservi gli obblighi su di lui incombenti;
 - Infine il nuovo 4° comma prevede l'automatica sostituzione del debitore-custode nel momento in cui il giudice pronuncia l'ordinanza con la quale è autorizzata la vendita o disposta la delega per le relative operazioni, con nomina a custode dei beni pignorati della persona delegata alle operazioni di vendita ovvero dell'istituto autorizzato all'incanto

Secondo il nuovo art. 560 il g.e. dispone la liberazione dell'immobile, con provvedimento non impugnabile, quando non ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione. Spetta al custode attivarsi per il rilascio del bene anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non sia espressamente esentato dall'aggiudicatario o assegnatario. Il soggetto nominato custode può ottenere il rilascio del compendio pignorato previa notifica dell'ordinanza di surroga, anche se priva di formula esecutiva, e del successivo ordine di rilascio dell'immobile, chiedendo se del caso l'ausilio della forza pubblica senza l'intervento dell'u.g.

La custodia dei beni mobili pignorati: il 2° comma dell'art. 520 cpc prevede che, su richiesta del creditore, l'u.g. trasporti le cose pignorate presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole ad un custode diverso dal debitore, mentre nei casi d'urgenza, affidi la custodia agli istituti autorizzati. Il nuovo 4° comma dell'art. 521 cpc prevede che quando è depositata l'istanza di vendita (o di assegnazione), il giudice dispone automaticamente la sostituzione del custode, nominando in tale veste l'istituto di cui al 1° comma dell'art. 534 cpc, il quale, entro 30gg, provvede a trasportare i beni pignorati dal luogo in cui si trovano alla propria sede.

L'intervento e il concorso dei creditori nel processo esecutivo: Il nuovo 1° comma dell'art. 499 ha indicato come possibili interventori nell'esecuzione "i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento dell'intervento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili

di cui all'art. 2214 CC.” Suscita perplessità l'esclusione dei titolari di un credito assistito da privilegio.

- Mentre l'intervento è consentito ai creditori indicati dal predetto 1° comma, la somma ricavata dalla vendita potrà essere effettivamente distribuita ai creditori intervenuti soltanto previo riconoscimento dei crediti da parte del debitore o, in mancanza, previo ottenimento di un apposito titolo esecutivo.
- Il principio della par condicio creditorum risulta processualmente alterato in presenza di un altro fenomeno che può verificarsi nel corso del processo esecutivo: si tratta dell'istituto dell'estensione del pignoramento ora collocato nell'ambito dell'espropriazione forzata in generale (4° comma dell'art. 499). La mancata attuazione dell'estensione da parte dei creditori chirografari dà luogo ad una speciale forma di prelazione “prelazione processuale” che consente al creditore precedente di essere preferito, in sede di distribuzione, ai creditori intervenuti che, senza giusto motivo, non abbiano aderito all'invito di estendere il pignoramento ad altri beni del debitore.
- Il 5° e il 6° comma dell'art. 499 prevedono una nuova e peculiare udienza in cui saranno chiamati a comparire il debitore e i creditori privi di titolo esecutivo: lo scopo di tale udienza è quello di permettere al debitore di dichiarare quali dei crediti, per i quali hanno avuto luogo gli interventi, intenda riconoscere, in tutto o in parte.
 - Il debitore compare e riconosce in tutto o in parte i crediti;
 - Il debitore non compare ed in questo caso si considerano riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi in assenza di titolo esecutivo;

- Il debitore compare e disconosce i crediti di coloro che sono intervenuti senza titolo: se questi creditori fanno istanza e dimostrano di aver proposto, nei 30gg successivi all'udienza, l'azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo, le somme loro spettanti sono accantonate.

La vendita forzata La ratio della riforma è chiaramente ispirata ad una duplice esigenza: realizzare il massimo risultato economico possibile a fronte di una procedura rapida, snella e semplificata. Al fine di perseguire tale duplice obiettivo, la novella normativa ha, tra le altre cose, rafforzato il sistema pubblicitario; ha potenziato il ruolo degli Istituti di vendite giudiziarie; ha allargato la cerchia dei professionisti cui delegare la vendita; ha reso meno rigorosa la disciplina sulla produzione della documentazione aggiuntiva; ha semplificato il procedimento per la determinazione del prezzo base di vendita; ha limitato il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione in ordine alla disposizione della liquidazione forzata dell'immobile. Una importante innovazione è rappresentata dalla circostanza che devono ritenersi oggetto di delega al professionista delegato non più solo le operazioni di vendita con incanto ma anche quelle senza incanto.

L'esecuzione per consegna o rilascio: l'art. 608 cpc

La legge n. 80 del 2005 ha modificato la disciplina della esecuzione per consegna o rilascio di beni immobili, sotto due differenti profili:

1. modificando l'art. 474, ha esteso la categoria dei titoli sulla base dei quali è ora possibile promuovere l'esecuzione per consegna o rilascio inserendo al 2° comma n. 3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

2. modificando l'art. 608 precisando che l'inizio della procedura esecutiva coincide con la notifica da parte dell'U.G. del preavviso di rilascio.

Le opposizioni e la sospensione per processo esecutivo

Alcune incisive modifiche riguardano la disciplina delle opposizioni. Innanzitutto all'art. 615 1° comma è stato aggiunto un ultimo inciso: si prevede che il giudice, in caso di opposizione a precetto, sospenda, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo.

Gli effetti della sospensione Con la legge 52 del 2006 sono stati introdotti due nuovi 3° e 4° comma dell'art. 624 cpc. Si tratta di disposizioni di non facile lettura. Una volta ottenuta la pronuncia di sospensione, l'opponente si vede attribuita la facoltà di scelta tra l'introduzione del processo a cognizione piena, per la decisione con sentenza sull'opposizione, e la proposizione di un'apposita istanza per la dichiarazione di estinzione del pignoramento. In altri termini, se l'opponente non intende coltivare il processo di opposizione per giungere ad una sentenza che lo definisca, può, in alternativa appunto all'instaurazione del giudizio, chiedere al giudice che dichiari estinto il pignoramento.

La sospensione si trasforma in qualcosa di molto più drastico e dirompente, come la cancellazione del pignoramento con tutti i suoi effetti conservativi. La disposizione è criticabile per gravissimi esiti cui può condurre. Si pensi alla seguente sequenza: il giudice dispone l'estinzione del pignoramento; il debitore aliena il bene; il creditore procedente promuove il processo a cognizione piena per la decisione dell'opposizione; potrebbe essere per il creditore del tutto inutile vincere se il bene già pignorato e poi liberato è medio tempore uscito dal patrimonio del debitore.

Un'ulteriore grave conseguenza deriva dalla mancata previsione di un termine entro il quale la scelta tra giudizio di merito ed estinzione del pignoramento deve essere compiuta.

La sospensione concordata: art. 624-bis Introdotta per evitare al debitore di rimanere sulla graticola per anni con il meccanismo del rinvio, finisce con il riproporre lo stesso meccanismo aggravandolo.

L'estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio per rinuncia della parte istante: art. 608-bis L'esecuzione di cui all'art. 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'u.g. precedente.